



avv. Rosa Caldarelli
via G. Vitiello, 39
84018 Scafati (SA)
Tel. fax 081/8502901
r.caldarelli@avvocatinnocera-pec.it

Rp 458/17

Di Girola



TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

00369

PER: l'avv. prof. Rosa Caldarelli, nata a Pompei (NA) il 30.07.1964, (C. F.: C1DRSO64L70G813A), residente e con studio in Scafati (SA) alla via G. Vitiello, 39, quale procuratore e difensore di se stessa eletta dom.ta nel suo studio legale, in Scafati (SA), via G. Vitiello, 39 dichiara, ai sensi degli artt. 170 e ss. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo r.caldarelli@avvocatinnocera-pec.it; fax 081/8502901;

ricorrente

Contro: il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova, alla via Brigate Partigiane, 2 (16100 Genova);

resistente

nunche contro: Ufficio Scolastico Regione Liguria II Ambito Territoriale di Genova, in persona del Dirigente p.t., dom.to ope legis alla via Assarotti, 38 (16122 Genova).

resistente

Per l'annullamento: 1) della lettera di notifica di trasferimento e di assegnazione della titolarità dell'ambito territoriale scolastico LIGURIA Ambito 0002 (Genova) per la tipologia di posto - Classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche elaborata dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del M.I.U.R. gestita dall'U.S.P. di Padova con notifica da parte del suddetto Ufficio Scolastico Provinciale alla ricorrente, a



avv. Rosa Caldarelli
via G. Vitiello, 39
84018 Scafati (SA)
Tel/fax 081/8502901
r.caldarelli@avvocatinocera-pec.it



mezzo mail del giorno 13 agosto 2016; 2) per la disapplicazione della Circolare n.° 205 e relativi bollettini allegati del 13 agosto 2016, a firma del Dirigente p.t. dell'U.S.R. Napoli, Ufficio X Ambito Territoriale di Napoli, contenente la pubblicazione ed approvazione ed assegnazione di sede con individuazione di ambito territoriale del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, fasi A, B, C, segnatamente per la classe di concorso A019, nella parte in cui sono stati individuati ed assegnati i docenti della relativa classe di concorso A019 su ambito provinciale, FIORE Antonietta Ida e CAPONE Giuseppe con punteggio 12 quali titolari dell'ambito Campania 25, e comunque con punteggio inferiore a quello della ricorrente; 3) delle circolari dell'U.S.R. Campania Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno e di Napoli, a firma del Dirigente p.t. mediante cui sono stati pubblicati i movimenti dei docenti delle fasi B, C, e D delle scuole secondarie di secondo grado, nonché individuati quali titolari di ambiti territoriali in Campania ricompresi nella provincia di Salerno e Napoli i docenti immessi in ruolo in fase C, con punteggi 12 e 13 inferiori a quello della ricorrente; 4) per la disapplicazione della circolare del 13.08.2016 dell'U.S.P. di Genova ove la ricorrente è stata illegittimamente inserita; 5) per quanto di ragione per la disapplicazione: a) dell'Ordinanza Ministeriale, Prot. n.° 241 dell'8 aprile 2016 disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016 - 2017, *in parte qua*; b) per quanto di ragione ed *in parte qua* del richiamato Contratto Collettivo Integrativo disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'A.S. 2016 - 2017 e del richiamato CCNI del 29 settembre 2007; c) ove occorra, *in parte qua*, della nota MIUR prot. 9520 del 08.04.2016, avente ad oggetto: "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 /2016, dell'Ordinanza

Ministeriale n. 241 /2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016".

d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorchè incognito e per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi rivalutare la propria domanda di trasferimento da parte dell'U.S.P. di Padova, perché valutata erroneamente, atteso che non le sono stati riconosciuti: 1) la precedenza nella disponibilità manifestata nella propria domanda di mobilità all'insegnamento presso scuole per adulti, scuole ospedaliere e scuole carcerarie con priorità nella propria provincia di residenza ed in quella di Napoli;

FATTO

- 1) La ricorrente è una docente abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A019, Discipline giuridiche ed economiche da concorso ordinario bandito nel 1999, iscritta nella G.A.E. di Napoli con **punteggio 13 e posizione 847** all'atto della sua immissione in ruolo nella provincia di Padova e in occasione dell'ultimo aggiornamento in G.A.E. a Napoli per gli aa.ss. 2016 - 2017 (cfr. stralcio della GAE di Napoli aa.ss. 2014 - 2017.) Ella, in mancanza di conferimenti di incarichi da parte dell'U.S.P. di Napoli, sia a tempo determinato che indeterminato, nelle scuole statali della provincia di Napoli dove la docente risultava inserita nella relativa graduatoria non ha mai potuto svolgere alcun incarico di insegnamento né a tempo determinato né a tempo indeterminato.
- 2) Ad ogni buon conto la docente in G.A.E. a Napoli, ove ella permaneva sin dal reinserimento e conferma di permanenza nella provincia di Napoli prescelta del 2001, ricopriva in base all'ultimo aggiornamento prima della sua immissione in ruolo, mediante il Piano Straordinario di assunzione di cui



avv. Rosa Caldarelli
via G. Vidello, 39
84018 Scafati (SA)
Tel/fax 081/8502901
r.caldarelli@avvocatinocera-pec.it



alla L. n.° 107/15, la posizione n.° 847 con punti 13, proprio per effetto della mancata possibilità di svolgere incarichi di insegnamento anche a tempo determinato e, quindi, non avendo potuto nemmeno migliorare la propria posizione in graduatoria.

- 3) In virtù di quanto sopra, per effetto del sopradetto Piano Straordinario di assunzione di cui alla richiamata Legge n. 107/2015 la ricorrente è stata beneficiaria dell'immissione in ruolo nella provincia di Padova con assegnazione di sede provvisoria in Padova presso il l'IPSLA Bernardi sino al 31 agosto 2016 (cfr. contratto di assunzione sulla sede scolastica in Padova ove ha svolto l'anno di prova con esito positivo .

Nella domanda di mobilità **OBBLIGATORIA** la docente ha indicato anche la propria disponibilità ad assumere incarichi di insegnamento presso scuole carcerarie, ospedaliere nonché scuole serali per adulti, in considerazione della preferenza riconosciuta dall'art. 9) dell' Ordinanza Ministeriale, Prot. n.° 241 dell'8 aprile 2016 disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016 - 2017 secondo cui "... il personale docente che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore e, dunque, con precedenza a quanti non abbiano espresso tale disponibilità".

- 4) Si premette, inoltre, che ad oggi la succitata ordinanza disciplinante la mobilità del personale docente a.s. 2016 - 2017 è già stata annullata dal T.A.R. Lazio Roma III Sez. bis con ben quattro ordinanze cautelari (della medesima sezione ai nn.rr. 3588, 3589, 3590, 4720 del 2016) rinviando all'udienza di merito del 20 ottobre 2016, per i suoi evidenti profili di incostituzionalità, illegittimità e perché fortemente disparitaria e violativa della fonte gerarchicamente sovraordinata di cui alla cennata L. n.° 107/15,

nonché degli artt. 396, 397, 398 del T.U. n.° 297/94 (cfr. da ultima l'ordinanza T.A.R. Lazio Roma III Sez. Bis n.° 4720 dell'8 agosto 2016, che ha sospeso la predetta ordinanza ministeriale per evidenti profili di illegittimità costituzionali e violativi di legge statale rinviando alla udienza di merito del 20 ottobre 2016, in particolare si segnala che, proprio in relazione a quest'ultimo provvedimento del TAR Lazio Roma III Sez. Bis, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino ha proceduto ad annullare e revocare il trasferimento di alcuni docenti assunti in fase C della L. n.° 107/15 come la ricorrente, in esito alla diffida notificata dai ricorrenti a non vedersi trasferire sull'ambito loro assegnato dall'algoritmo del MIUR, il che costituisce un importante precedente anche per la vicenda in esame e riprova dell'illegittimità dell'atto impugnato).

- 5) Ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire e della lesività del provvedimento gravato, si evidenzia che proprio i docenti assunti nella c.d. "fase C" prevista dalla L. n. 107/15, risultano essere i più penalizzati, atteso che, nonostante la pregressa condizione di docenti con maggiore anzianità nella permanenza nelle G.A.E. sono stati penalizzati, in quanto essi partecipano alle operazioni di mobilità per ultimi.
- 6) In effetti illegittima e profondamente iniqua appare la tabella per i docenti della scuola secondaria già fortemente penalizzati dalla L. n. 107/15 per la fase di immissione in ruolo sul potenziamento e con il sistema del reclutamento della chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici, immessi in ruolo senza titolarità di cattedra perché immessi sull'organico dell'autonomia scolastica, come già innanzi detto, e con una procedura di mobilità a carattere nazionale e non interprovinciale o comunque all'interno della propria regione di residenza, nonostante la dichiarata e reiterata volontà di permanenza ininterrotta all'interno della graduatoria provinciale ad esaurimento della rispettiva provincia di residenza.

7) L'ordinanza già sospesa dalle richiamate ordinanze del TAR Lazio, nonché il contratto integrativo e la successiva nota inviata via mail di assegnazione dell'ambito territoriale per effetto della necessaria domanda di mobilità, richiamati risultano del tutto illegittimi, disparitari e fortemente lesivi e, per quanto di ragione devono essere annullati reclusi disapplicati per i seguenti MOTIVI:

Preliminarmente si ribadisce che l'ordinanza sulla mobilità già oggetto di impugnativa e sospesa dalle sopradette ordinanze cautelari pronunciate dal TAR LAZIO ROMA III Sez. Bis ha di fatto danneggiato la ricorrente, la quale oggi si vede assegnata ad uno degli ultimi ambiti territoriali nemmeno espressi nella propria domanda di mobilità, quindi certamente non di preferenza, perché lontano e pregiudizievole per la medesima sia per la propria vita affettiva essendo la ricorrente coniugata con due figlie di cui una minore di anni diciotto, nonché avendo la necessità di prendersi cura dei genitori anziani ed affetti da gravi patologie croniche ed altamente invalidanti .

Risulta, inoltre, dalla pubblicazione dagli elenchi dei movimenti del personale docente di secondo grado soprattutto della provincia di Napoli, per quanto dettagliatamente in seguito, che alcuni docenti con punteggi più bassi della ricorrente, si sono invece, con inspiegabile privilegio, visti assegnare ad ambiti a loro più vicini in Regione Campania e tra questi ad es. alcuni docenti assunti in fase C della L. n.° 107/15, i quali hanno potuto beneficiare di una mobilità provinciale a danno dei docenti come la ricorrente, con migliore punteggio nella G.A.E. di Napoli. Ed invero gli idonei del concorso inseriti nella graduatoria di merito del 2012 hanno partecipato al concorso a cattedra e dichiarati idonei, al pari della ricorrente che invece è idonea dal concorso ordinario dal 2001, i quali pur non vincitori di concorso, sono stati illegittimamente privilegiati dalla gravata ordinanza, in quanto essi hanno potuto esprimere l'ambito di assegnazione nella provincia di immissione in ruolo, a parità di condizioni con i docenti quale la

ricorrente, abilitata da concorso ordinario del 1999, che invece è stata penalizzata nonostante il migliore punteggio, si ribadisce, in G.A.E. a Napoli.

Risultano di palmare evidenza gli effetti applicativi pregiudizievoli dell'atto ministeriale nei confronti della ricorrente, in particolare dell'atto gestorio mediante cui l'Ufficio Scolastico di Padova non ha riconosciuto, primariamente, la preferenza cui la ricorrente aveva diritto secondo i dettami dell'art. 9) dell'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 sulla mobilità, in considerazione della disponibilità dichiarata nell'allegata domanda per la mobilità di accettare incarichi di insegnamento in scuole serali per adulti, scuole ospedaliere e scuole carcerarie, più eventualmente quelli per la ricongiunzione di 6 punti, quest'ultimo solo per l'ambito territoriale del comune di residenza con il coniuge, oltre al punteggio attribuibile per la presenza di figlio minore di anni diciotto, e quindi per non avere correttamente il sistema dell'algoritmo del MIUR inserito la domanda della ricorrente nell'assegnazione su sede speciale nella fattispecie su scuole speciali con precedenza rispetto agli altri docenti, anche con un punteggio più basso.

Dalla indebita procedimentalizzazione delle fasi della predetta ordinanza ministeriale, di fatto oggi si penalizza la docente la quale, ai fini della mobilità, viene privata della possibilità di permanere nella sua provincia. L'ordinanza gravata e gli atti in epigrafe connessi, in particolare il CCNI, hanno evidenziato che ad oggi, vi sono docenti assunti nella fase C) della L. n.° 107/15 come la ricorrente e che, con punteggi più bassi rispetto a quelli della ricorrente, si sono visti assegnare gli ambiti nella regione Campania a loro più graditi, mentre alla ricorrente è stato assegnata un ambito nemmeno indicato tra le preferenze inserite nella domanda di mobilità.

Ed invero, risulta dagli elenchi della scuola secondaria di secondo grado sia della Provincia di Napoli che di Salerno, ad es. che alcuni docenti come quelli innanzi indicati con il punteggio più basso della ricorrente di 12) rimangono in Campania (

cfr.: circolare USR Campania del 13 agosto 2016 di Napoli di pubblicazione dei movimenti dei docenti quali ad es. i proff.ri Fiore Antonietta Ida e Capone Giuseppe della fase C) della mobilità assegnati a Napoli con punti 12) (!) nonché docenti con fase della domanda di mobilità B 3 come ad es. prof. Maria Cristina Rastelli con punti 13) assegnati agli ambiti territoriali in Campania come risulta dall'allegato elenco movimento docenti pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito Territoriale di Napoli .

La ricorrente, invece, con una dubbia ed incostituzionale procedura di assegnazione di sede, a causa dell'algoritmo del MIUR con punteggio maggiore e cioè nello specifico con 17 punti va a lavorare a Genova !

L'atto di assegnazione di ambito territoriale Liguria 0002 notificato alla istante in data 13 agosto 2016 e degli atti richiamati in epigrafe sono illegittimi e per quanto di ragione vanno annullati, previa disapplicazione dell'ordinanza n° 241/16 disciplinante la mobilità del personale docente per l'A.S. 2016 - 2017 e del richiamato CCNI 2016-2017 e dell'allegata Tabella Titoli, senz'altro per il diritto della ricorrente a vedersi assegnata nella provincia di Napoli anche in virtù della richiamata preferenza di cui all'art.9) O.M. sulla mobilità per la disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole ospedaliere, carcerarie e nelle scuole serali per adulti presenti nell'ambito territoriale di Napoli e di Salerno indicati secondo l'ordine di preferenza, per i seguenti **MOTIVI**:

GIURISDIZIONE-

Preliminarmente, sotto il profilo della giurisdizione, non può dubitarsi che nel caso in esame sussista la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs n.° 165/2001 , art. 63), e s.m.i., in funzione di giudice del lavoro, atteso che il trasferimento attuato nei confronti della ricorrente, su domanda di mobilità obbligatoria di cui alla gravata ordinanza, richiama come presupposto di autoorganizzazione proprio la cennata ordinanza, nella misura in cui oggi essa

tanto più viene ad incidere direttamente e negativamente sulla sfera giuridica soggettiva della ricorrente e, segnatamente sul diritto alla corretta gestione in concreto del rapporto di lavoro già instaurato e giusta collocazione per la sede di lavoro. Il giudice, chiamato a ripristinare la posizione sostanziale lesa del dipendente, ha la possibilità in tali casi di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo e, per questo disapplicarlo nei confronti del dipendente di lavoro, ove ne ravvisi contrarietà alle regole, in particolare alla fonte sovraordinata gerarchicamente della legge statale, come nel caso in esame. La giurisdizione, pertanto, appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, atteso che, ai sensi dell'art. 63) del D.Lgs n.° 165/01, laddove il rapporto di lavoro sia già costituito, come nel caso de quo, l'atto di trasferimento impugnato rivela nella sua portata applicativa la lesività incidente, diretta ed immediata, per la ricorrente, dell'atto presupposto che consente al giudice del lavoro di compiere la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto di autoorganizzazione del rapporto di lavoro, ovvero sia l'ordinanza disciplinante la mobilità succitata, e del richiamato CCNL.

L'atto di macroorganizzazione incide, oggi, in concreto negativamente e lede i diritti soggettivi personali del lavoratore, in particolare il diritto alla verifica della corretta assegnazione della sede di servizio, come nel caso in esame (cfr. ex multis: Cass. Civ. S.U. n.° 3677/2009; C.d.S. in S.G. Sez. III, n.° 2406/2012).

COMPETENZA PER TERRITORIO.

Pacifico risulta il radicamento della competenza territoriale atteso che, ai sensi dell'art. 413) c.p.c., la attuale sede di servizio della docente è a Genova presso il Liceo Artistico Klee Barabino sede via Orti Sauli.

Si premette, inoltre, che la ricorrente nell'immediatezza della lettera di notifica del trasferimento in data 13 agosto u.s. si attivava con procedura di conciliazione ad oggi rimasta senza esito (v. doc. allegato);

che, in data 9 gennaio u.s. proponeva ricorso in via d'urgenza al Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova (r.g. 32/2017) avendo intanto preso servizio presso la scuola Liceo Artistico Klee Barabine ottenendo il rigetto della domanda cautelare perché: < se pericolo di danno irreparabile vi fosse, sarebbe imputabile alla sua inerzia.>(v. allegato decreto in data 2 febbraio 2017).

Orbene, si Adisce Codesto Tribunale in via ordinaria al fine di ottenere la tutela del proprio diritto soggettivo alla giusta assegnazione di sede lavorativa secondo il punteggio acquisito dalla ricorrente e, pertanto, i suddetti atti impugnati illegittimi vanno annullati per quanto di ragione, previa disapplicazione degli effetti dell'O.M. n.° 241/16 e del CCNI allegato e degli atti ad essa connessi per i seguenti **MOTIVI**:

1.ERRONEA ASSEGNAZIONE DI SEDE.

Preliminarmente va dato atto della erroneità del sistema dell'algoritmo del MIUR, atteso che nella propria domanda di mobilità la docente aveva espresso l'opzione all'insegnamento su scuole speciali, nella fattispecie di scuole per adulti e/o serali, scuole carcerarie e scuole ospedaliere per la classe di concorso A019, (si veda la pag. 5 della domanda di mobilità inoltrata al sistema).Tale domanda di disponibilità in scuole speciali non è stata correttamente esaminata dal sistema telematico del MIUR, per il tramite dell'U.S.P. di Padova pure tenuto alla verifica, e di cui se ne è chiesto il riesame in autotutela, in quanto, come evincibile sia dalla domanda di trasferimento inoltrata al sistema ed acquisita, sia dalla lettera di notifica di assegnazione di ambito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova risulta chiaro che la docente aveva manifestato tale disponibilità all'insegnamento nelle sopradette scuole speciali, nella fattispecie di " **Disponibilità all'istruzione per gli adulti od all'insegnamento su scuola serale, scuole carcerarie e scuole ospedaliere**" e che il sistema non ha correttamente valutato. Ciò lo si evince dallo stralcio dell'elenco dei movimenti dei docenti per la mobilità della scuola secondaria di II grado di Napoli, nonché dall'elenco dei movimenti dei docenti ove risulta assegnata la ricorrente, di Genova, in particolare in quest'ultima compare il nominativo della ricorrente, dove accanto alla posizione della docente non viene riportata alcuna dicitura con la denominazione " *Adulti o Istruzione scuole serali,*

scuole ospedaliere e scuole carcerarie ", come avvenuto per i movimenti dei docenti che avevano espresso tale disponibilità pubblicati con la dicitura delle sedi speciali richieste .

Viepiù va dato risalto al fatto che, proprio dall'elenco dei movimenti assegnati con precedenza nella graduatoria di Napoli risultano assegnati docenti alle sedi speciali anche con punteggi bassi. Ai sensi dell'art. 9) dell'ordinanza disciplinante la mobilità del personale docente, a.s. 2016-2017, testualmente ".....il personale docente che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore e, dunque, con precedenza a quanti non abbiano espresso tale disponibilità". Ciò costituisce la riprova che il sistema dell'algoritmo, sicuramente illegittimo per i motivi indicati in premessa che denotano chiari profili di illegittimità costituzionale, ha rivelato la sua totale fallacia sì da ritenere nulle le assegnazioni di sedi dei docenti. Un sistema assurdo ed incostituzionale. Per tali motivi l'assegnazione dell'ambito attribuito deve essere annullato. A migliore riprova di tale discrasia si evidenziano al giudicante la lettura comparativa sia della domanda di mobilità inoltrata al sistema per il tramite dell'USP di Padova, sia la lettera di acquisizione e di verifica dell'USP di Padova ove correttamente si evince che la casella, a pag. 5) della domanda, in corrispondenza della dicitura " scuole per adulti e/o serali, scuole carcerarie, scuole ospedaliere " risulta sbarrata.

2) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.° 107/15, SEGNOTAMENTE DELL'ART. 1), COMMI 96, 98. ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 2), 4), 6) 8), 9), 16), 19), 25), 27) DELL'ORDINANZA MINISTERIALE E DEGLI ARTT. 2, 3, 6, 7,8,9, 13 E 14 DEL CCNI 2016 -2017.

Fatto salvo quanto innanzi detto, e cioè che, segnotamente sia in provincia di Napoli che di Salerno sono presenti corsi serali, scuole ospedaliere e scuole carcerarie ed i professori che ne hanno fatto domanda risultano assegnati anche con punteggi bassi come quelli della istante, irragionevole appare che la docente debba essere trasferita a Genova, su scuole comuni e per uno degli ambiti territoriali NEMMENO INDICATI NELLA PROPRIA DOMANDA DI MOBILITA'.

Trattandosi di un trasferimento erroneo, l'atto impugnato con la richiamata ordinanza ministeriale ha fatto sì che la ricorrente venisse pesantemente danneggiata.

Altresì va detto che la L. n.° 107/15 (nota come *La Buona Scuola*) aveva autorizzato un Piano Straordinario di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 2015 – 2016, con l'assunzione di complessive 102.734 unità di docenti da immettere definitivamente in ruolo che da anni permanevano, come la ricorrente, nelle graduatorie ad esaurimento, senza aver mai potuto beneficiare di proposte di assunzione né a tempo determinato, né a tempo indeterminato; il predetto Piano autorizzava l'assunzione dei docenti per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015 – 2016 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico, nonché per la copertura degli ulteriori posti dell'area del potenziamento dell'offerta formativa, come indicati nella Tabella 1 allegata alla L. n.° 107/15. Tale organico di docenti aggiuntivi avrebbe dovuto esclusivamente sopperire alle esigenze del potenziamento dell'offerta formativa scolastica; nella tabella allegata alla L. n.° 107/5, solo in Campania venivano individuati ben 2.689 posti del potenziamento, tra cui anche la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) secondo le schede di potenziamento di cui alla nota Prot. 0030549 del 21.09.2015, a firma della Direzione Generale per il Personale scolastico, nella persona della Dirigente Maria Maddalena NOVELLI.

I destinatari esclusivi di tale offerta formativa del c.d. potenziamento, venivano individuati, ai sensi dell'art. 1), comma 96 della L. n.° 107/15, a parità, sia i docenti come la ricorrente, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente da superamento di concorso indetto nel 1999, come la ricorrente, di cui all'art. 1), comma 605, lettera c della L. n.° 296/06, con il punteggio dell'ultimo aggiornamento nelle g.a.e. di permanenza per il triennio 2014 – 2017, sia i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico indetto nel 2012, con D.D. del MIUR n.° 82/12 ed in posizione di equiordinazione. Alcun privilegio veniva concesso nella suddetta legge agli idonei del concorso in GM del 2012!

Senonché è avvenuto che l'ordinanza ministeriale disciplinante la mobilità ed il richiamato CCNI 2016 - 2017, hanno introdotto delle inammissibili fasi procedurali amministrative e sistemi di precedenza, dubbie sotto il profilo della legittimità e già annullate dal TAR LAZIO ROMA con le ordinanze succitate di cui l'ultima segnalata sopra mediante cui i docenti di Torino si sono visti annullare e revocare dall'Ufficio Scolastico di Torino la sede illegittimamente loro assegnata, con diritto a permanere nella sede di immissione in ruolo, sottraendoli alla chiamata diretta.

Segnatamente, il sistema dei privilegi si riferisce alla categoria dei docenti dichiarati idonei nel concorso 2012, i quali, ai sensi dell'art. 6) del CCNI hanno partecipato alla fase B della mobilità solo provinciale, ed in particolare quelli di cui al secondo comma, concedendo solo a loro di partecipare a mobilità provinciale, esprimendo le sedi di preferenza nella provincia di immissione in ruolo; in sintesi un docente, a parità di condizioni con la ricorrente, iscritto con minore anzianità di servizio solo dal 2012, oggi ha potuto beneficiare dell'assegnazione su ambito provinciale, e con punteggi più bassi rispetto a quelli della ricorrente (cfr. i movimenti del personale docenti scuola secondaria di secondo grado hanno visto in Campania sia per la provincia di Salerno che quella di Napoli che tale categoria di docenti anche con punteggi più bassi della ricorrente rimangono in Campania mentre alla ricorrente viene assegnata una sede oseremmo dire quasi punitiva, nonostante il migliore punteggio in GAE a Napoli.

Ed ancora, dall'elenco dei movimenti del personale docente sia della provincia di Salerno che di Napoli, risultano docenti che hanno partecipato alla fase D della mobilità e che sono stati, sulla classe di concorso A019, soddisfatti per primi, violando l'art. 6) del CCNI, che interessava sia i docenti assunti nell'a.s. 2014 - 2015, sia i docenti assunti nell'a.s. 2015 - 2016 nelle fasi B e C del Piano assunzionale straordinario, i quali potevano ed avvalersi della mobilità provinciale di cui all'art. 6) FASE B del CCNI oppure partecipare direttamente alla fase di mobilità territoriale di cui al punto 1) della FASE D dell'art. 6) del CCNI; orbene risulta che alcuni di tali docenti che hanno opzionato la fase D del

CCNI, sono stati illegittimamente valutati non già in esito a tutte le operazioni della mobilità di cui alle fasi A, B e C, in effetti testualmente l'art. 6) del CCNI ".....FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. 2015-2016 da fasi zero ed A del Piano Assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti..."

Ad es dall'elenco dei movimenti del personale docente di secondo grado di Napoli si legge nell'elenco dei movimenti che alcuni docenti della fase D per la classe di concorso A019 sono stati assegnati agli ambiti territoriali in Campania non in esito a tutte le fasi della mobilità sui posti disponibili e residui, come dice l'art. 6) del CCNI, danneggiando pesantemente i docenti come la ricorrente sottraendo posti del potenziamento: in alcuni casi si tratta infatti di docenti che rientrando da una provincia fuori regione sono rientrati e collocati in Campania scavalcando e danneggiando i docenti della fase C come la ricorrente.

Altro profilo di illegittimità si rinviene anche nel sistema delle precedenza di cui agli artt. 13) e 14) del CCNI e della O.M paiono illegittimi, atteso che la tabella dei titoli allegata alla ordinanza consentiva di dichiarare anche quale punteggio aggiuntivo con punti 24 l'assistenza ai familiari disabili di cui al cennato art. 14) del CCNI; anche in ordine a tale punto la Tabella TITOLI allegata al CCNI è illegittima e non si conforma alla stessa L. n.° 104/92 che da solo la possibilità di partecipare con priorità alle operazioni di assegnazione provvisoria non alle operazioni di mobilità. Dall'elenco dei movimenti gli Uffici Scolastici sia di Napoli che di Salerno non hanno richiamato accanto alla posizione dei docenti gli artt. del CCNI che davano titolo alla priorità ed alle precedenza, ciò in palese violazione di legge in tema di trasparenza e pubblicità

degli atti amministrativi; non si comprende infatti se sono stati rispettati tutti i criteri della L. n.° 104/ 92 nell'assegnazione del sistema delle precedenze.

Infine non risultano rispettati i dati sull'offerta formativa del c.d potenziamento, in Campania risulta che erano stati individuati quale posti del potenziamento nella fase C per la classe di concorso A019 solo sulla provincia di Salerno ben 85 posti sull'organico del potenziamento, con l'allegato al decreto di ripartizione dei posti dell'organico potenziato di cui alla fase C per la regione Campania del 23 ottobre 2015 del M.I.U.R. U.S.R. Campania, 226 solo sulla provincia di Napoli ed altrettanti posti comuni sul potenziamento nella classe di concorso A019, come individuati nel richiamato allegato al decreto dirigenziale dell'U.S.R. Campania di Napoli. Peraltro il Dirigente dell'U.S.R. Campania con la nota n.° 8357 del 6 giugno 2016 quantificava i posti del potenziamento per la scuola secondaria di secondo grado per un totale di 1490, per tutte le classi di concorso, sulla scorta dei piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. n.° 107/2015 (nota come Legge La Buona Scuola). La circolare del M.I.U.R. n.° 11729 del 29 aprile 2016 per la ripartizione dei posti del potenziamento espressamente stabiliva che l'organico del potenziamento solo dei docenti della c.d fase C della L. n.° 107/15 doveva essere determinato secondo la tabella allegata alla succitata L. n.° 107/15. Solo il personale docente assunto nella suddetta fase, ai sensi dell'art. 1), comma 95) della L. n.° 107/15 doveva essere utilizzato nelle attività di potenziamento della offerta formativa delle istituzioni scolastiche. La condizione per poter assumere i docenti della c.d. fase C della L. n° 107/15 era proprio rappresentata dal fatto che, fatte salve le esigenze sull'organico di diritto, i docenti assunti nella fase C avrebbero dovuto beneficiare esclusivamente dell'offerta formativa aggiuntiva; così non sembra essersi realizzata tale condizione, atteso che la gran parte dei docenti, come la ricorrente, assunti sul potenziamento per la classe di concorso A019 sono stati

danneggiati proprio dalla ordinanza sulla mobilità, dove si sono create delle distinte fasi per l'inoltro delle domande di mobilità, discriminando tra docenti che hanno potuto indicare solo le preferenze delle scuole del circolo, del distretto, del comune e della provincia, beneficiando di trasferimenti all'interno della stessa provincia ed i docenti della c.d fase B, C, e D, in particolare i docenti della fase B, come già innanzi detto, assunti nell'a.s. 2015 - 2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 che non erano stati assunti in seguito all'espletamento del concorso del 2012 ma solo dichiarati idonei, i quali hanno potuto partecipare ad una mobilità solo a carattere provinciale, e che hanno beneficiato altresì della possibilità di vedersi accantonare numericamente una aliquota di posti del 25% anche sulle disponibilità residue, all'esito di tutti i movimenti del personale, nella provincia di nomina della sede provvisoria, beneficiando altresì della mobilità territoriale; testualmente gli artt. "2), comma 3), 6) comma 2), 8) commi 5, 9 e 10 del CCNI allegato alla ordinanza sulla mobilità:

Tale suddivisione in fasi nella ordinanza sulla mobilità impugnata, di fatto ha fatto sì che all'interno della categoria dei docenti della fase C) venissero privilegiati i docenti con minore anzianità di iscrizione nelle graduatorie e su scuole di ambito provinciale, mentre la ricorrente soddisfatta per ultima, ha dovuto partecipare ad una mobilità nazionale sui posti del potenziamento residui, non tenendo in debito conto nemmeno del punteggio maturato nella GAE di Napoli, e, nonostante il decreto di ripartizione dei posti del potenziamento in Campania che pure aveva individuato un'offerta formativa sul potenziamento molto elevata di cui non se ne dà conto, da parte dell'Amministrazione. Ci sono molti docenti assunti in fase C del Piano Straordinario 15/16 provenienti da GM del 2012, sia a Napoli che a Salerno che con punteggi più bassi della ricorrente, ad es. di 12 o 13 si sono visti assegnare

un ambito in Campania, mentre la ricorrente che ha un punteggio di 17 punti risulta trasferita in un ambito nemmeno indicato nella domanda di mobilità, senza neppure rispettare la tabella di viciniorietà degli ambiti come espressi ed allegata alla citata ordinanza.

Inaccettabile ed incostituzionale appare l'indubbio privilegio accordato ai docenti delle graduatorie di merito del concorso 2012, addirittura prevedendo l'ordinanza sulla mobilità che i docenti dichiarati idonei nel concorso 2012 potessero indicare solo le sedi nell'ambito della provincia di residenza, e dunque si trovano assegnati in Campania per la A019, mentre gli idonei del concorso bandito nel 1999, come la ricorrente, hanno dovuto esprimere tutti gli ambiti del territorio nazionale, ovviamente con ordine di priorità che evidentemente non è stato soddisfatto. Per inciso, nel 2012 il bando contemplava espressamente all'art. 13) che si sarebbe dovuta stilare una unica graduatoria di merito solo dei vincitori del concorso ai quali si sarebbero dovuto assegnare le sedi in base ai posti messi al bando, ed ai quali riconoscere il valore abilitante all'insegnamento derivante dal titolo conseguito mentre gli idonei non avrebbero avuto ragione di essere atteso che il sistema normativo non consentiva la proliferazione di nuove graduatorie ma solo di graduatorie di merito per i vincitori del concorso (cfr. TAR LAZIO III Sez. n.° 4192/14). Così non è stato.

Appare del tutto irragionevole assegnare la docente in un ambito fuori regione senza aver dato conto, dell'errore del sistema, da parte dell'USP di Padova, del punteggio corretto e delle preferenze da attribuire alla docente e soprattutto, dando conto del fatto che altri docenti si vedono assegnare agli ambiti territoriali in regione Campania con punteggi più bassi della ricorrente.

In ragione di tanto la docente, nell'imminenza del trasferimento presso l'ambito assegnato, chiese anche l'immediata attivazione della procedura conciliativa già acquisita dallo stesso USP di Padova, peraltro non più obbligatoria ai sensi degli artt. 135 e ss. del CCNL, approssimandosi il 1 settembre il trasferimento sull'ambito ad oggi senza alcun esito.

Dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nelle scuole speciali dei docenti come da allegati prospetti pubblicati dall'USP di Napoli e che si accludono ad ogni buon fine alla presente, dove, peraltro si evince che i docenti assegnati su scuole speciali hanno punteggio più basso della alla ricorrente;

3) Per tali motivi si richiede l'annullamento e/o la revoca del trasferimento sull'ambito assegnato in quanto erronea ed illegittima la destinazione, atteso che l'USP di Padova non ha dato riscontro neppure dell'errore del sistema dell'algoritmo: poiché la ricorrente attualmente svolge la propria attività di insegnante in Genova con non poche difficoltà sia per il raggiungimento della città di Genova dalla sua residenza ogni settimana sia per la conciliazione degli impegni familiari nonché per i problemi di salute continui di cui soffre da quando ha cominciato i viaggi settimanali in pullman e in aereo l'uno per raggiungere la sede lavorativa il lunedì mattina, l'altro per raggiungere la sua residenza e della sua famiglia nel più breve tempo possibile nel fine settimana. Senza conteggiare le difficoltà economiche per le spese dei viaggi che sostiene; infatti, la vita della ricorrente è stata stravolta sia negli affetti che economicamente.

In effetti la succitata ordinanza disciplinante il piano di mobilità ha di fatto penalizzato la ricorrente sotto svariati profili e per questo se ne chiede la disapplicazione, con conseguente revoca dell'atto di trasferimento della ricorrente ed annullamento dei movimenti del personale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, segnatamente della provincia di Salerno e di Napoli ove la ricorrente aspirava ad essere collocata.

La docente, per effetto degli atti presupposti ivi richiamati, ha subito pregiudizio, in relazione agli artt. 5), 9), e della richiamata tabella titoli allegata, nonché degli artt. 2), 6), 8) 13) e 14) dell'allegato CCNI in contrasto e violativi della Legge di

avv. Rosa Caldarelli
via G. Vitiello, 39
84018 Scafati (SA)
Tel/fax 081/8502901
r.caldarelli@avvocatinocera-pec.it

rango statale, la L. n.° 107/15 ed il T.U. n.° 297/94 sovraordinate all'atto ministeriale. Il trasferimento deve essere revocato, inaudita altera parte perché illegittimo, ingiusto per quanto sopra, oltreché foriero di danni sia economici che morali, atteso che l'opzione all'insegnamento su scuole serali, scuole ospedaliere e scuole carcerarie era stata data per rendere compatibile la vita lavorativa con gli innegabili impegni familiari della ricorrente avendo il proprio nucleo familiare in Scafati (SA) composto dal coniuge e due figlie di cui una minore di anni 18, nonché per necessità di assistere i genitori anziani ed affetti da gravi e croniche patologie invalidanti. Va altresì evidenziato che tale trasferimento così lontano dal luogo di residenza si pone anche in contrasto con il recente "D.L. MADIA" di riforma del pubblico impiego ove si è sancito il principio che il dipendente pubblico ha il diritto di lavorare vicino casa e non può esser trasferito oltre i 50 km, anche per conforme giurisprudenza sul punto in quanto il trasferimento incide su diritti costituzionalmente rilevanti collegati alla famiglia, alla vita di relazione (cfr. Corte di Cassazione sent. 14.05.2013, n.° 11527).

Tanto premesso

La prof. Rosa Caldarelli, c.s. rappresentata e difesa,

ricorre

alla S.V. Ill.ma affinché, previo accertamento dell'illegittimità degli atti gestori compiuti dall'Amministrazione resistente in danno della ricorrente di cui in premessa, in spregio a tutte le norme di diritto interno, di rango costituzionale, primarie e secondarie, ivi citate, senz'altro per la disapplicazione della O.M. del M.I.U.R. n.° 247/16 e del richiamato CCNI 2016 -2017, previa nuova valutazione della propria domanda di trasferimento, con valutazione della precedenza sulle scuole

serali per adulti, scuole carcerarie e scuole ospedaliere come indicate in domanda di mobilità:

Voglia disporre:

1) La revoca e/o l'annullamento della lettera di trasferimento in epigrafe impugnata e degli atti connessi inerenti alla illegittima ed ingiusta assegnazione all'ambito territoriale Liguria 0002 (Genova) perché erroneamente ed illegittimamente non teneva conto della disponibilità espressa per scuole carcerarie, ospedaliere e per adulti, previa sospensione dell'illegittimo provvedimento di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Liguria 0002 (Genova);

2) Per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente la rivalutazione della domanda di mobilità- atteso che dalle risultanze documentali la sede risulta essere assegnata a caso- al fine di individuare una nuova sede lavorativa da assegnarsi alla ricorrente attenendosi al criterio della priorità della scelta in ordine al punteggio della graduatoria ed in base all'ordine di preferenza, assegnando, quindi, la ricorrente a qualsiasi ambito della Campania così come richiesto in domanda ovvero alla sede più vicina alla propria residenza per i gravi motivi familiari sopra detti tenendo conto anche del punteggio aggiuntivo di 6 punti di ricongiungimento alla famiglia, nonché in virtù della disponibilità espressamente dichiarata presso scuole ospedaliere, carcerarie e scuole serali per adulti;

premesso che :

la ricorrente nell'immediatezza della lettera di notifica del trasferimento in data 13 agosto u.s. si attivava con procedura di conciliazione ad oggi rimasta senza esito (v. doc. allegato);

2) In via del tutto subordinata, condannare la resistente al risarcimento del danno, sia biologico che materiale, per l'ingiusto trasferimento. In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con il favore della distrazione".

In via istruttoria, si chiede: 1) ordinarsi, ex art.210 c.p.c., alla resistente l'esibizione di ogni atto utile, ancorchè incognito, al fine della vicenda in esame; 2) autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c., valutata l'opportunità dell'adempimento come richiesto, subordinatamente alla necessità o meno dell'integrale instaurazione del contraddittorio, da parte del G.U. adito, mediante la notifica del presente ricorso in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione, a tutti i docenti ricompresi nell'elenco delle scuole secondarie di II grado, sia su scuole speciali con precedenza della provincia di Salerno e di Napoli, quali potenziali controinteressati, con le modalità alternative alla notifica per pubblici proclami, oltremodo onerosa per la ricorrente, di cui all'art.151 c.p.c., mediante la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del MIUR, modalità alternative che la giurisprudenza conforme sul punto ritiene possibile (cfr: Tribunale di Genova Sez. Lavoro ord.za 01.09.2011; T.A.R. Lazio nn.rrr 176/09; 177/09; 178/09; 179/09).

Con ogni riserva istruttoria da articolare all'esito delle difese avverse.


avv. Rosa Caldarelli
via G. Vidello, 39
84018 Scafati (SA)
Tel/fax 081/8502901
r.caldarelli@avvocatinocera-pec.it

Si allegano gli atti e i documenti sopra richiamati, come da
foliaro.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il C.U.
non è dovuto per esenzione per ragioni di reddito come da
autocertificazione che si allega.*

Scafati/ Genova, li 7 febbraio 2017

avv. Rosa Caldarelli



RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria

Oggi 13/2/2017

L'Assistente Giudiziario

Michela Brugnoli

V. SI ASSEGNA

al dott. BAGGIO

X connesso del 32/17
Il Presidente della Sezione Lavoro

dott. Enrico RAVERA

IL GIUDICE

LETTO IL RICORSO CHE PRECEDE,

FISSA PER LA DISCUSSIONE L'UDIENZA DEL 24.5.2017 alle 10.30 ORE 9 E
SEGG. AVVERTENDO IL CONVENUTO CHE DOVRA' COSTITUIRSI
ALMENO 10 GIORNI PRIMA A PENA DI DECADENZA.

INVITA LA PARTE COSTITUITASI VENTUALMENTE IN VIA TELEMATICA
A PORTARE ALL'UDIENZA I DOCUMENTI IN FORMATO CARTACEO.

Genova, 15 FEB. 2017

L'ASS. TE. GIUDIZIARIO

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ANTONIO GRILLO

IL GIUDICE



Genova, il
questo come in atti, lo sottoscritto aiutante
Giudiziario addetto all'Ufficio unico di
Genova, ho ad ogni legale effetto di legge,

notificato il su esteso atto a

mediante consegna di copia a mani.

1) Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
in persona del Ministro p.T.
dow. To ope legis presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Genova
via Brigata Partigiana, 2 mediante
copia a mani

Sig.
dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genova, 21/02/2017
Uff. Giudiziario
Dr. Grasso Giovanni
Corte d'Appello di Genova

~~Sig.
dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genova, 21/02/2017
Uff. Giudiziario
Dr. Grasso Giovanni
Corte d'Appello di Genova~~

2) Ufficio Scolastico Regionale
dige. n. II Sanf. to di Genova, in
persona del Dirigente p.T., dow. To
ope legis alla via Anonelli, 38 Genova
avv. dr. aut. e

Sig. ... ~~...~~ ...
impiegato in qualità di incaricato del
Ufficio in via Anonelli, 38 Genova

2 copie

22 FEB. 2017

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Della Liguria
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Della Liguria